
Capitolato Speciale

Polizza di Assicurazione

Responsabilità Civile Patrimoniale

e

Patrocinio Legale

del Personale Dirigente della Regione Siciliana

Lotto n. 3

CIG 89368000AA

Indice

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata	4
Art. 1 – Definizioni	4
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione	8
Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto	8
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	8
Art. 3 - Durata dell'assicurazione (opzione base)	8
Art. 3 - Durata dell'assicurazione (opzione migliorativa – vale 10 punti)	9
Art. 4 – Determinazione del premio	9
Art. 4.1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Opzione base)	9
Art. 4.1 bis - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (opzione migliorativa vale 15 punti)	10
Art. 4.2 - Regolazione del premio	10
Art. 5 – Rinuncia alla facoltà di recesso a seguito di sinistro.....	11
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.....	11
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	11
Art. 8 - Oneri fiscali	11
Art. 9 - Foro competente.....	11
Art. 10 bis - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede estesa	12
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società.....	12
Art. 12 - Legittimazione.....	12
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (<i>opzione base</i>).....	12
Art. 13 bis - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio con applicazione di penalità in caso di inadempimento (<i>opzione migliorativa vale 5 punti</i>)	13
Art. 14 - Coassicurazione e delega.....	14
Art. 15 - Clausola Broker	14
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010	14
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge.....	15
Art. 18 - Trattamento dei dati	15
Art. 19 – Estensione territoriale	15
Art. 20 – Clausole vessatorie	15
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione della Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale	16

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione.....	16
a) Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (esclusi la Pubblica Amministrazione e l'Ente di appartenenza).....	16
b) Responsabilità civile per danni patrimoniali puri o per perdite patrimoniali (esclusi la Pubblica Amministrazione e l'Ente di appartenenza)	16
c) Patrocinio legale	16
Art. 2 – Estensioni di garanzia	17
a) Danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi.....	17
b) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale	17
c) Attività di rappresentanza	17
d) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996 nonché 81/2008	17
e) Copertura del personale distaccato e dei sostituti	17
f) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. n. 196/2003 e modifiche e/o aggiornamenti successivi.....	18
g) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)....	18
h) Contratti sotto soglia.....	18
i) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge.....	18
Art. 3 – Limiti di indennizzo (requisiti minimi soggetti a miglioria d'offerta).....	19
Art. 4 – Rischi esclusi dall'Assicurazione	19
Art. 5 – Inizio e termine della garanzia - (forma <i>Claims Made</i>). Retroattività e ultrattività.....	21
Art. 6 – Persone non considerate terzi	21
Art. 7 – Avviso di sinistro.....	21
Art. 8 – Sinistro in serie.....	21
Art. 9 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali	22
Sezione 4 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura	23
alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche	23
Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione	23
Art. 2 - Rischi esclusi dall'assicurazione	23

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro con qualifica dirigenziale presso l'Amministrazione Regionale Siciliana, soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Convenzione	L'insieme dei contratti di assicurazione che sono stati stipulati in passato, in corso e che saranno stipulati in futuro dal Contraente, in adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile e professionale dei Dirigenti, sancito dall'art. 30 (<i>Responsabilità Civile e patrocinio legale</i>) del CCRL dell'Area della Dirigenza del 23/05/2001, recepito dal D.P.Reg. del 22/06/2001 n. 10, e adeguato all'art.3, comma 59, della legge n. 244/2007 (c.d. finanziaria del 2008) e alla successiva giurisprudenza della Corte dei Conti.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Data di continuità	30/12/2019
Data di retroattività	01/01/2001
Dirigente Tecnico	Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza con qualifica dirigenziale e che svolge

	<p>attività di natura tecnica nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Ente di appartenenza.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettista; • Verificatore; • Direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; • Collaudatore; • "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione"; • "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori"; • "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi"; • "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; • Responsabile del procedimento; • altro Dirigente tecnico
Ente di appartenenza (anche solo Ente)	L'Amministrazione Regionale Siciliana nonché qualunque altro Ente dalla stessa dipendente presso il quale l'Assicurato abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro con qualifica dirigenziale.
Eventi atmosferici	Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Massimale per anno per Assicurato	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri che colpiscano il medesimo Assicurato durante la stessa annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per anno per tutti gli Assicurati	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo per tutti gli Assicurati.
Massimale per sinistro per Assicurato	La massima esposizione della Società per un sinistro che colpisce un singolo Assicurato.
Massimale per sinistro per corresponsabilità	La massima esposizione della Società per un medesimo sinistro che colpisca più Assicurati.
Periodo di Assicurazione	Il periodo temporale compreso fra la data di effetto e la data di scadenza dell'Assicurazione.
Periodo di retroattività	Il periodo temporale compreso fra la data di retroattività e la data di effetto dell'Assicurazione.
Periodo di ultrattività	Il periodo temporale di cinque anni decorrente dalla data di cessazione del

	rapporto di servizio o di lavoro dell'Assicurato.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Rateo in "30/360"	<p>Se l'annualità assicurativa è inferiore all'anno, il calcolo del numero di giorni di durata dell'Assicurazione, diviso per 360. Il numero di giorni viene calcolato sulla base di un anno di 360 giorni, composto da dodici mesi di 30 giorni, e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ultimo giorno del periodo di calcolo è il giorno 31 di un mese, il mese stesso deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni; • se l'ultimo giorno del periodo di calcolo è l'ultimo giorno del mese di febbraio, il mese di febbraio deve essere esteso ad un mese di 30 giorni.
Responsabilità Civile	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa-Contabile	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Richiesta di risarcimento	<p>Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell'Assicurato formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite; ✓ la formale notifica all'Assicurato dell'avvio di inchiesta o comunque la conoscenza per iscritto da parte dell'assicurato del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione; ✓ la comunicazione all'Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell'art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante; ✓ la formale notifica all'Assicurato del provvedimento di Accertamento Tecnico Preventivo non Ripetibile ai sensi dell'art. 360 del c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice

	<p>di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione;</p> <p>✓ la conoscenza per iscritto da parte dell'Assicurato di un provvedimento di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 e segg. del c.p.p. in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione.</p>
Risarcimento	La somma dovuta dall'Assicurato al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	La comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un'unica richiesta di risarcimento;
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza;
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Si conviene tra le Parti che, qualora si rivelasse che per gli stessi rischi oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente, dall'Assicurato o da terzi che ne abbiano avuto interesse, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.;

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione (opzione base)

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 24 mesi, con effetto dalle ore 24.00 del 30/12/2021 (o dalla diversa data che sarà indicata dal Contraente, ma non oltre 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta) e scadenza alle ore 24.00 del 30/12/2023, con la seguente rateazione:

- prima rata dalle ore 24.00 del 30/12/2021 alle ore 24.00 del 30/12/2022;
- seconda rata dalle ore 24.00 del 30/12/2022 alle ore 24.00 del 30/12/2023.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione (opzione migliorativa – vale 10 punti)

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 24 mesi, con effetto dalle ore 24.00 del 30/12/2021 (o dalla diversa data che sarà indicata dal Contraente, ma non oltre 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta) e scadenza alle ore 24.00 del 30/12/2023, con la seguente rateazione:

- prima rata dalle ore 24.00 del 30/12/2021 alle ore 24.00 del 30/12/2022;
- seconda rata dalle ore 24.00 del 30/12/2022 alle ore 24.00 del 30/12/2023.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Seguito offerta migliorativa in sede di gara, la Società rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 4 – Determinazione del premio

Il premio complessivo dell'assicurazione è determinato, in forza del CCRL, in € 258,23 per ogni Dirigente assicurato. Alla data del 30/12/2020, i Dirigenti risultano essere n. 988 (di cui n. 945 appartenenti al Ruolo unico, n. 43 esterni).

Art. 4.1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Opzione base)

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con una mora di 120 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 120 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della

scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4.1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (opzione migliorativa vale 15 punti)

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con una mora di 180 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 180 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 180° giorno dopo quello dellascadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- c) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- d) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4.2 - Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, ed è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Il premio di ciascuna persona inclusa o esclusa dovrà essere calcolato in ragione della rispettiva durata applicando il rateo 30/360.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 5 – Rinuncia alla facoltà di recesso a seguito di sinistro

Fermo restando la facoltà di recesso annuale prevista in favore di entrambe le parti, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 bis - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede estesa

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intendere corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i termini di previsti. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dal Contraente nell'interesse e a favore degli Assicurati, in applicazione dell'art. 30 (*Responsabilità Civile e patrocinio legale*) del CCRL dell'Area della Dirigenza del 23/05/2001, recepito dal D.P.Reg. del 22/06/2001 n. 10, e adeguato all'art.3, comma 59 della legge n. 244/2007 (c.d. finanziaria del 2008) e alla successiva giurisprudenza della Corte dei Conti - giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge. La Pubblica Amministrazione assume pertanto l'esclusiva veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, con il consenso degli Assicurati che si intende acquisito e prestato anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato, ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che per la loro natura non possono che essere adempiuti dall'Assicurato.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (*opzione base*)

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico editabile equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio con applicazione di penalità in caso di inadempimento (opzione migliorativa vale 10 punti)

La Società:

4. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
5. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
6. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico editabile equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- f) sinistri denunciati;
- g) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- h) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- i) sinistri senza seguito;
- j) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata

una penale nella misura di €. 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile.....la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede operativa a Catania, V.le Vittorio Veneto, 30.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109, comma 2, del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del 12% da applicare su ogni rata di premio pagata.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonificobancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri originati da comportamenti posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia si estende anche alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati mentre presta servizio all'estero, ma esclusivamente per i danni per i quali la responsabilità dell'Assicurato sussiste anche ai termini della legge italiana e nei limiti dalla stessa previsti.

Art. 20 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, da indicare prima della data effetto della copertura.

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione della Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

a) Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (esclusi la Pubblica Amministrazione e l'Ente di appartenenza)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato e ai suoi eredi o aventi causa a titolo di risarcimento per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale di cui debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni svolte per conto dell'Ente di appartenenza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia ovvero a seguito di transazione autorizzata dalla Società.

La garanzia s'intende operante, salvo il caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La suddetta garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ciascun assicurato e per sinistro.

b) Responsabilità civile per danni patrimoniali puri o per perdite patrimoniali (esclusi la Pubblica Amministrazione e l'Ente di appartenenza)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato e ai suoi eredi o aventi causa, per danni patrimoniali puri o per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni svolte per conto dell'Ente di appartenenza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia ovvero a seguito di transazione autorizzata dalla Società.

La garanzia s'intende operante, salvo il caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La suddetta garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 1.500,00 per ciascun assicurato e per sinistro.

c) Patrocinio legale

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziali, incluse quelle sostenute nelle fasi che precedono il giudizio, per la difesa dell'Assicurato in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, fiscale, tributaria, connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d'ufficio svolti per conto del Contraente.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

La garanzia si intende operante a condizione che:

1. esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato;
2. non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;
3. sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

La suddetta garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ciascun assicurato e per sinistro.

Art. 2 – Estensioni di garanzia

a) Danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Limitatamente a tali danni, il massimale per sinistro e per Assicurato costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.

b) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale. Limitatamente a tali perdite, il massimale per sinistro e per Assicurato costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.

c) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere monocratico e/o collegiale e/o commissariale, svolti per nomina o in rappresentanza dell'Ente di appartenenza presso altri Enti della Pubblica Amministrazione. E' tuttavia esclusa dall'Assicurazione l'attività svolta a qualunque titolo dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di Società di Capitali, sia pubbliche che private.

d) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996 nonché 81/2008

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

e) Copertura del personale distaccato e dei sostituti

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione conserva la propria validità e si intende automaticamente estesa alle nuove mansioni, fermo quanto previsto nel punto a) dell'art. 4 – "Rischi esclusi dall'Assicurazione".

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di un Assicurato, l'Assicurazione conserva la propria validità e si intende automaticamente estesa ai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il relativo premio dovuto dal Contraente verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

In caso di inattività dell'assicurato con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e/o anche parzialmente della retribuzione, l'Assicurazione conserva ad ogni effetto contrattuale la propria validità.

f) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. n. 196/2003 e modifiche e/o aggiornamenti successivi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e modifiche e/o aggiornamenti successivi e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

g) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni patrimoniali puri e le perdite patrimoniali cagionati a terzi nell'utilizzo di soluzioni di firma elettronica.

La Società assicura i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di €. 500.000,00 per sinistro e per Assicurato, con il massimo di €. 1.000.000,00 per anno assicurativo per tutti gli Assicurati.

h) Contratti sotto soglia

Se taluno degli Assicurati è stato legittimato a procedere, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa.

i) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro e per Assicurato, con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo per tutti gli Assicurati e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

Art. 3 – Limiti di indennizzo (requisiti minimi soggetti a miglioria d'offerta)

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di:

A. Massimali Responsabilità Civile: (requisiti minimi soggetti a miglioria di offerta)

Massimale per sinistro e per anno per Assicurato €.

(requisito minimo €. 1.000.000,00)

Massimale per corresponsabilità di più Assicurati in un medesimo sinistro €.

(requisito minimo €. 2.000.000,00)

Massimale per sinistro e per anno per inondazioni e/o alluvioni, terremoto €.

(requisito minimo €. 1.000.000,00)

Massimale per anno assicurativo per tutti gli Assicurati €.

(requisito minimo €. 4.000.000,00)

B. Massimali per patrocinio legale: (non assoggettabili a varianti di offerta)

Massimale per sinistro e per anno per Assicurato €. 25.000,00

Massimale per anno assicurativo per tutti gli Assicurati €. 250.000,00

Art. 4 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione di cui all'art. 1 lettere a), b) e c) della presente sezione non vale per:

- a) l'attività svolta a qualunque titolo dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di Società di Capitali, sia pubbliche che private. E' fatto salvo quanto precisato nell'articolo 2 della presente Sezione, punto c), denominato "Attività di rappresentanza";
- b) fatti e circostanze, suscettibili di cagionare durante il periodo di assicurazione una richiesta di risarcimento, che siano già stati resi noti per iscritto all'Assicurato prima della data di continuità indicata in polizza;
- c) atti od omissioni commessi dall'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- d) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente di Appartenenza;
- e) mancato raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della gestione, salvo che in conseguenza di atti o omissioni involontariamente commessi dall'Assicurato in violazione di norme di legge;
- f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo o colpa grave accertati con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) atti molesti o discriminatori per motivazioni religiosa, razziale, sessuale ed anche in ambito lavorativo;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

- m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, sommosse;
- n) danni corporali e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- o) sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore anche se derivante da furto, rapina od incendio, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera i) della presente sezione;
- p) responsabilità solidale con altri soggetti, salvo che per la quota di responsabilità posta a carico dell'Assicurato;
- q) danno erariale e la conseguente responsabilità amministrativo-contabile.

L'assicurazione della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b) della presente Sezione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- r) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- s) infortuni e malattie professionali sofferti da altri dipendenti e per i quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'INAIL o analoghe gestioni assicurative dell'Amministrazione Regionale Siciliana;
- t) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209 del 2005;
- u) qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie; **(opzione migliorativa rinuncia all'esclusione - vale punti 12,5)**
- v) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
 - manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
 - perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
 - funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
 - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
 - computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto). **(opzione migliorativa rinuncia all'esclusione - vale punti 12,5)**

L'assicurazione del patrocinio legale ai sensi dell'art. 1, lettera c) della presente sezione non vale per le spese relative a:

- w) controversie nelle quali l'Assicurato sia parte attrice;

- x) guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- y) a legali, periti e consulenti che non siano stati designati dalla Società e/o concordati con l'Assicurato previa presentazione alla Società del preventivo scritto di cui all'art. 13, comma 5 della Legge 31/12/2012 n°247

Art. 5 – Inizio e termine della garanzia - (forma *Claims Made*). Retroattività e ultrattività

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva al 01/01/2001 (data di retroattività) e che, in relazione agli stessi, non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 c.c., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti e circostanze, suscettibili di cagionare durante il periodo di assicurazione una richiesta di risarcimento, che siano già stati resi noti per iscritto all'Assicurato prima della data di continuità indicata in polizza.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato o di cessazione dell'attività assicurata per qualsiasi motivo, tranne il licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione stessa (periodo di ultrattività), purché afferenti ad eventi dannosi o a comportamenti posti in essere durante il periodo dell'Assicurazione nonché durante il periodo di retroattività.

Durante il periodo di ultrattività, il massimale per sinistro e per Assicurato costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso dell'intero periodo di ultrattività a carico del medesimo Assicurato.

Art. 6 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- l'Ente di appartenenza, lo Stato e gli altri Enti della Pubblica Amministrazione in conseguenza di danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente e affine con lui convivente nonché le Società di cui l'Assicurato e le predette figure siano Amministratori.

Art. 7 – Avviso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta di risarcimento come definita in polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 c.c.).

L'Assicurato ha inoltre la facoltà di dare avviso di sinistro alla Società anche al verificarsi di uno specifico evento dannoso dal quale possa ragionevolmente desumersi che esso darà luogo ad una richiesta di risarcimento come definita in polizza. La denuncia così formulata dovrà contenere un'indicazione precisa e dettagliata dell'evento, delle cause del medesimo e delle possibili conseguenze e sarà considerata sinistro a tutti gli effetti di polizza.

Art. 8 – Sinistro in serie

In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione. La massima esposizione della Società, per ciascun sinistro in serie e per tutta la durata dell'Assicurazione, non potrà comunque eccedere:

- in caso di sinistro in serie che coinvolga il medesimo assicurato: il massimale per sinistro per Assicurato,

- in caso di sinistro in serie che coinvolga più assicurati: il massimale per sinistro per corresponsabilità.

Art. 9 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

La Società garantisce il patrocinio legale di cui all'art. 1, lettera c) della Sezione 3 della Polizza alle seguenti condizioni:

La Società assume a proprio carico l'onere di tenere indenne l'Assicurato di ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria, incluse quelle sostenute nelle fasi che precedono il giudizio e comprese le spese liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza.

La Società provvederà altresì a rimborsare al Contraente dette spese qualora le stesse fossero state dal medesimo sostenute e nei limiti di quanto dal Contraente stesso anticipato.

Spese assicurate

L'assicurazione comprende:

- gli onorari e le spese per l'intervento di un legale, nonché le eventuali spese legali e peritali di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.
- i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie e/o nella fase che ha preceduto il giudizio - da legali, e/o periti di parte, informatori (investigatori) incaricati;
- i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell'Assicurato;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- gli onorari e le spese per la mediazione e conciliazione;
- gli onorari e le spese per arbitrati rituali e/o irrituali e le formulazioni di istanze o ricorsi da presentarsi alle competenti Autorità.

Si conviene tuttavia che:

1. In caso di procedimenti penali per reato doloso, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria, l'Assicurazione è operante limitatamente ai casi di:
 - archiviazione istruttoria;
 - assoluzione con decisione passata in giudicato;
 - altri casi di proscioglimento diversi dalla estinzione del reato per prescrizione, morte e amnistia;
 - derubricazione del reato da doloso a colposo;
 - patteggiamento, qualora la condanna comporti una pena pecuniaria.
2. In caso di procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile aperti a carico dell'Assicurato, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato venga assolto da qualunque addebito con sentenza definitiva dell'Autorità competente;

Anticipo indennizzi

In caso di sinistro, la Società s'impegna a riconoscere un fondo spese ed onorari, commisurato all'attività da svolgere, per anticipazioni da effettuarsi in corso di controversia, a condizione che si riferiscano ad attività effettivamente da svolgere e debitamente fatturate fino ad un massimo del 30% del Massimale per Patrocinio Legale di cui all'art. 3 della presente Sezione. Resta inteso che la presente disposizione non si applicherà comunque ai casi ove l'ipotesi di reato contestato sia di natura dolosa nonché nelle vertenze relative a procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato, sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità dell'anticipazione erogata

Sezione 4 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Limitatamente ai Dirigenti Tecnici come definiti in Polizza, l'Assicurazione di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) della Sezione 3 della presente Polizza, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato nell'esercizio delle funzioni istituzionali, compreso l'attività:

- in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore); igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore);
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- progettazione e validazione dei progetti ai sensi degli art. 24, commi 1 e 4, e Art. 26, comma 6, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016.

Nonché i danni:

- a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che si trovano nell'area di cantiere e dei quali l'Assicurato sia responsabile in conseguenza di errori e omissioni nello svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo; la presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno di € 500.000,00, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo.
- cagionati a cose di terzi e/o persone da crollo o rovina totale o parziale dalle opere, progettate, dirette o oggetto di collaudo e dei quali l'Assicurato sia responsabile in conseguenza di errori e omissioni nello svolgimento delle attività progettazione, direzione lavori e collaudo sempre restando esclusi i danni alle opere stesse; la presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno di €. 500.000,00, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo.

Art. 2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

A parziale deroga e/o integrazione dell'art. 4 della Sezione 3 della presente Polizza, l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private e/o obbligatorie o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- b) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale salvo che tale inquinamento derivi da evento improvviso ed imprevisto dovuto a causa involontaria e accidentale;
- c) attività professionali prestate dal Dirigente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- d) attività professionali prestate dal Dirigente Tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- e) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese di cui il Dirigente Tecnico o un suo parente o affine fino al terzo grado, sia titolare, socio o amministratore;
- f) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.
- g) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;

-
- h) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
 - i) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto nell'art. 1 della presente Sezione.

Il Contraente

La Società

.....

.....